

CAPITOLATO

Appalto dei servizi di ristorazione collettiva



Comune di Cellatica

allegato al Bando di gara
per la gestione in concessione
dell'asilo nido comunale “Il
Piccolo Principe”

dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2028
(con facoltà di rinnovo per ulteriori quattro anni)

Indice

| | |
|--|----|
| Parte I - Definizioni..... | 3 |
| Parte II - Elementi della concessione..... | 5 |
| Articolo 1 - Oggetto..... | 5 |
| Articolo 2 - Tipologia dell'utenza..... | 5 |
| Articolo 3 - Indirizzo ed orari..... | 5 |
| Articolo 4 - Calendario e numero utenti..... | 5 |
| Articolo 5 - Specifiche della fornitura..... | 6 |
| Articolo 6 - Specifiche del servizio..... | 7 |
| Parte III - Specifiche del servizio..... | 8 |
| Articolo 1 - Il personale..... | 8 |
| Punto 1 - Aspetti generali..... | 8 |
| Punto 2 - Variazione e reintegri del personale..... | 9 |
| Punto 3 - Formazione, addestramento e aggiornamento..... | 9 |
| Punto 4 - Sicurezza nei luoghi di lavoro..... | 9 |
| Articolo 2 - Progetto pedagogico-educativo..... | 10 |
| Articolo 3 - Ristorazione..... | 10 |
| Articolo 4 - Carta dei servizi..... | 11 |
| Articolo 5 - Servizi complementari..... | 11 |
| Articolo 6 - Detergenza e sanificazione..... | 12 |
| Articolo 7 - Le manutenzioni..... | 12 |
| Articolo 8 - Relazione annuale..... | 12 |
| Parte IV - Beni mobili ed immobili..... | 13 |
| Parte V - Migliorie..... | 13 |
| Parte VI - Elementi economici..... | 14 |
| Articolo 1 - Corrispettivo del servizio in concessione..... | 14 |
| Articolo 2 - Rette per i residenti a Cellatica e per il servizio di "asilo nido aziendale"..... | 14 |
| Articolo 3 - Contributo del Committente e cessione del credito..... | 15 |
| Parte VII - Regolarità dell'esecuzione..... | 15 |
| Articolo 1 - Verifiche di conformità..... | 15 |
| Articolo 2 - Penali..... | 16 |
| Articolo 3 - Procedura per l'applicazione delle penali..... | 17 |
| Parte VIII - Disposizioni amministrative..... | 17 |
| Articolo 1 - Dati del Concessionario..... | 17 |
| Articolo 2 - Garanzia definitiva..... | 17 |
| Articolo 3 - Assicurazioni ed esonero di responsabilità per il Committente..... | 18 |
| Articolo 4 - Disciplina del subappalto e divieto di cessione del contratto..... | 18 |
| Articolo 5 - Salvaguardia dell'equilibrio contrattuale in caso di contenzioso sulla procedura di gara (salvaguardia richiesta dal Concessionario)..... | 19 |
| Articolo 6 - Clausola di rinegoziazione e revisione..... | 19 |
| Articolo 7 - Risoluzione del contratto..... | 20 |
| Articolo 8 - Controversie - tentativo obbligatorio di conciliazione..... | 20 |



Parte I - Definizioni

1. **Arredi:** dotazioni come tavoli, sedie, seggioloni, fasciatoi ed altre necessarie per le attività di asilo nido;
2. **Attrezzature:** strumenti e macchinari;
3. **Committente:** Concedente;
4. **Concessione di servizi:** è il contratto che ha le stesse caratteristiche dell'appalto di servizi ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo o contributo a carico del Committente;
5. **Concessionario:** Organizzazione aggiudicataria della concessione;
6. **Bando:** documento di sintesi che costituisce l'insieme delle disposizioni riferite all'oggetto della concessione ed alle regole della procedura di affidamento, per l'acquisizione del servizio. Tale documento ha lo scopo di rendere pubblica la volontà del Committente di affidare il servizio oggetto della concessione;
7. **Capitolato:** Insieme dei requisiti e delle caratteristiche di natura amministrativa e tecnica del servizio, definiti dal Committente;
8. **Contratto:** Accordo che vincola il servizio oggetto di concessione;
9. **Fornitore:** Organizzazione o persona che fornisce un prodotto o eroga un servizio;
10. **Gara:** Procedimento amministrativo avente per oggetto l'affidamento di fornitura di prodotti e/o acquisto di servizi. Si deve intendere riferito al procedimento di individuazione di un fornitore che assuma l'obbligo di effettuare la prestazione, a fronte di un corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione del proprio rischio;
11. **Impianti:** dotazioni tecnologiche relative ai servizi di: utenze acqua, gas ed energia elettrica, scarichi, estrazione e trattamento dell'aria;
12. **Manutenzione ordinaria:** si considerano ordinarie le manutenzioni relative ad una pianificazione di interventi di carattere preventivo o comunque di prevedibile periodica necessità. A titolo di esempio, per manutenzione ordinaria di un arredo si intende la sostituzione di parti soggette a normale usura (guarnizioni, cerniere) comunque per il ripristino delle condizioni d'uso previste da norme (come ad esempio per la manutenzione periodica degli estintori); per l'immobile sono associati al concetto di manutenzione ordinaria, interventi di ripristino delle regolari condizioni d'uso (ad esempio, tinteggiature interventi di spurgo e pulizia alla rete degli scarichi, pulizia del sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, interventi periodici sul sistema di allarme, sostituzione vetri rotti e lampadine).
13. **Manutenzione straordinaria:** comprendono tutti gli altri casi diversi da quelli del comma precedente ed in particolare quelli che prevedono interventi anche radicali di sostituzione (ad esempio, arredi o dotazioni irreparabili).



14. **Verifiche:** Valutazione della conformità effettuata mediante osservazioni e giudizi associati, laddove opportuno, a misurazioni e prove;
15. **Offerente:** Organizzazione o persona che presenta un'offerta;
16. **Somministrazione:** attività mediante la quale il piatto e/o il pasto sono consegnati al consumatore;
17. **Stoviglie:** piatti, posate, bicchieri, brocche ed altre dotazioni necessarie per la consumazione dei pasti;
18. **Utente:** Cliente finale che usufruisce del servizio predeterminato dal Committente.

Appalto dei servizi di ristorazione collettiva



Comune di Cellatica

Parte II - Elementi della concessione

Articolo 1 - Oggetto

1. Oggetto della concessione è il servizio di gestione dell'asilo nido "Il Piccolo Principe" del Comune di Cellatica, che comprende:

a. la gestione educativa, la cura, l'igiene personale e l'alimentazione del bambino;

b. la pulizia e la sanificazione dei locali.

2. Il servizio ha inizio il 1° settembre 2024 e termina il 31 agosto 2028 con facoltà di rinnovo per ulteriori quattro anni.

3. L'importo stimato¹ della concessione (4 anni) è di 762.000,00 EUR² al netto dell'IVA.

Articolo 2 - Tipologia dell'utenza

1. L'asilo nido dispone di 42 posti autorizzati, destinati ad infanti dai 3 ai 36 mesi.

Articolo 3 - Indirizzo ed orari

| Nome dell'Utenza | Indirizzo | Orario servizio |
|----------------------------------|--|---|
| Asilo Nido "Il Piccolo Principe" | Via Don Giuseppe Giavarini, 18 Cellatica (BS) | Tempo parziale mattina: 7.30 – 13.00 Tempo normale: 7.30 – 16.30 Tempo prolungato: 7.30 – 17.30 |

1. Gli orari di servizio indicati potranno essere rimodulati dal Concessionario in coerenza alle norme in materia.
2. In tal caso il Concessionario dovrà applicare tariffe riproporzionate, in accordo con il Committente, in base all'orario.

Articolo 4 - Calendario e numero utenti

1. Il Concessionario garantisce il seguente calendario:

a. calendario settimanale: dal lunedì al venerdì (fatti salvi i giorni festivi),

b. calendario annuale: secondo la normativa regionale vigente al momento della stesura del presente Capitolato, il servizio di asilo nido deve garantire un'apertura annuale di almeno 205 giorni; nei periodi di interruzione è comunque possibile prevedere la continuità del servizio in accordo con il Committente.
2. A titolo informativo, nell'anno educativo 2023/2024, l'effettiva iscrizione è la seguente:

| periodo | Tempo parziale mattina | Tempo pieno |
|--------------------|------------------------|-------------|
| settembre 2023 | 9 | 18 |
| ottobre 2023 | 11 | 18 |
| novembre 2023 | 11 | 20 |
| dicembre 2023 | 11 | 20 |
| gennaio 2024 | 12 | 21 |
| febbraio 2024 | 13 | 22 |
| marzo- luglio 2024 | 15 | 22 |

3. Il servizio "tempo prolungato" è garantito con un numero minimo di 4 utenti.

1 L'incertezza dei ricavi stimati è, per definizione, un rischio del Concessionario

2 Compresa l'opzione del rinnovo per quattro anni, l'importo complessivo (otto anni) è stimato in 1.509.000,00 EUR al netto dell'IVA

4. Il Committente ha definito il numero di utenti massimo pari a 32 quale riferimento per l'analisi economico-finanziaria del servizio.
5. Per graduare le domande di iscrizione al servizio qualora fossero superiori ai posti disponibili (lista di attesa), i criteri di priorità (in ordine decrescente) sono i seguenti:
 - a. minori residenti a Cellatica;
 - b. iscrizioni a tempo pieno rispetto a iscrizioni a tempo parziale;
 - c. minori aderenti al servizio di "asilo nido aziendale"³;
 - d. minori non residenti a Cellatica.
6. Sentito il Concessionario, il Committente ha facoltà di adeguare periodicamente i criteri di priorità osservando il principio di conciliazione delle proprie scelte politico-amministrative con il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione affidata al Concessionario.
7. Il Committente, il primo anno prima dell'aggiudicazione finale, raccoglie le manifestazioni di interesse per l'iscrizione.
8. Il Concessionario raccoglie le iscrizioni per gli anni educativi successivi.

Articolo 5 - Specifiche della fornitura

1. Il Concessionario deve fornire i seguenti elementi produttivi necessari al servizio che, quando preceduti da asterisco, devono essere adeguatamente dettagliati nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*:
 - a. materiali di consumo - tutto il materiale di consumo è di proprietà del Concessionario e pertanto dovrà essere ritirato dallo stesso alla scadenza della concessione.
 - a.1. *materiale igienico destinato ai bambini: pannolini a perdere adeguati per peso/età e traverse assorbenti entrambi rispondenti ai requisiti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 previsti dal DM 24 dicembre 2015⁴,
 - a.2. *altro materiale igienico destinato ai bambini, comprese salviettine intime, sapone liquido e pomate lenitive,
 - a.3. biancheria (lenzuola, coperte, copri-materasso, bavaglie, tovaglie, asciugamani),
 - a.4. materiale ludico-didattico,
 - a.5. *materiali e prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti rispondenti al requisito di cui alla lettera d), comma 1.b⁵. del DM n. 51 del 29 gennaio 2021⁶,
 - a.6. materiali di cancelleria;
 - b. * integrazione e dotazione⁷:
 - b.1. eventuali arredi mancanti necessari al normale funzionamento del servizio, da verificare in sede di sopralluogo iniziale,
 - b.2. giochi da giardino (tutti forniti ed installati a regola d'arte);
 - c. reintegri per usura, perdita o rottura – giochi, arredi, dotazioni per il pasto e materiali diversi devono essere regolarmente reintegrati con beni analoghi e nuovi e resteranno di proprietà del Committente a fine concessione;
 - d. dotazioni per il personale - il Concessionario deve garantire la corretta disponibilità di idoneo vestiario e di DPI (dispositivi di protezione individuale) a tutto il personale;

3 Il Committente ha facoltà di accordarsi con imprese, aventi sede legale o unità operative a Cellatica, per misure di "welfare aziendale", segnatamente l'accesso all'asilo nido "Il Piccolo Principe" dei figli del loro personale dipendente

4 Forniture di ausili per l'incontinenza (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)

5 <<b. uso di detergenti per le pulizie ordinarie in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 privi di fragranze>>

6 Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021)

7 Tali forniture resteranno di proprietà del Committente a fine concessione

- e. pasti e merende - per gli utenti e per il personale del Concessionario (vedere *Parte III - Articolo 3 - Ristorazione*).
2. Sono a carico del Committente i consumi energetici (gas ed energia elettrica), di acqua e la tassa rifiuti.
3. Il Committente si riserva di valutare annualmente, insieme al Concessionario, che i consumi siano in linea con i valori degli anni precedenti.
4. Il Concessionario sostiene l'onere delle utenze telefoniche.

Articolo 6 - Specifiche del servizio

1. Il Concessionario deve gestire il servizio di asilo nido garantendo:
- a. personale:
- a.1. coordinatore – deve essere referente per il Committente (sempre reperibile almeno telefonicamente), responsabile pedagogico ed organizzativo con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente capitolato; garantisce la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie e predispone i piani di formazione; provvede inoltre alla definizione e realizzazione del progetto pedagogico-educativo; deve garantire una presenza giornaliera nella struttura,
- a.2. personale educativo – svolge le attività educative e di cura rivolte agli utenti per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del servizio,
- a.3. personale ausiliario – garantisce la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni e collabora con il personale educativo, in una dimensione di trasversalità, per il buon andamento del servizio;
- b. rapporti con l'utenza conformi ai contenuti del documento "Carta dei Servizi" (riferimento *Parte III - Articolo 4 - Carta dei servizi*), comprendono la comunicazione da e verso le famiglie;
- c. realizzazione e gestione del progetto pedagogico-educativo secondo le prescrizioni dettagliate nella *Parte III - Articolo 2 - Progetto pedagogico-educativo*;
- d. somministrazione di pasti e merende ed assistenza agli utenti durante il loro consumo;
- e. organizzazione degli spazi che, dettagliata nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*, preveda la suddivisione del servizio in moduli funzionali che consentano l'organizzazione delle diverse attività educative in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- f. gestione dei servizi generali piano gestionale e delle risorse (interne o in *outsourcing*) destinate all'assolvimento delle funzioni di distribuzione dei pasti e di pulizia degli ambienti, secondo gli standard gestionali previsti nella *Parte III - Articolo 3 - Ristorazione* e nella *Parte III - Articolo 6 - Detergenza e sanificazione*; documento da prevedere nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*;
- g. riscossione a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie degli utenti (riferimento *Parte VI - Articolo 2 - Rette per i residenti a Cellatica e per il servizio di "asilo nido aziendale"*);
- h. manutenzioni (riferimento *Parte III - Articolo 7 - Le manutenzioni*);
- i. predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione;
- j. raccolta differenziata dei rifiuti con conferimento presso i punti di raccolta, secondo le modalità in vigore nel territorio comunale;
- k. relazione annuale: il concessionario deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno la Relazione di cui alla *Parte III - Articolo 8 - Relazione annuale*.



Parte III - Specifiche del servizio

Articolo 1 - Il personale

Punto 1 - Aspetti generali

1. Dall'inizio del servizio, il Concessionario deve disporre di risorse umane idonee e adeguate, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Committente.
2. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* è dettagliato l'organigramma della struttura operativa prevista in forze con elenco dei referenti di settore per ognuno dei quali devono essere specificate competenze e tempistiche operative in relazione alle principali procedure poste in essere connesse ai servizi svolti quali, a titolo esemplificativo:
 - a. referente per il coordinamento delle attività educative e ausiliarie;
 - b. referente per il primo soccorso;
 - c. referente per la sicurezza;
 - d. referente per le manutenzioni;
 - e. referente per pulizie e sanificazioni;
 - f. referente per il coordinamento tra Committente e Concessionario.
3. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato già dal primo giorno di servizio e costantemente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalle normative di riferimento e delle indicazioni del presente Capitolato.
4. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* deve essere contenuta una tabella, denominata Progetto organizzativo del personale, che nell'ordine riporti, secondo l'esempio di seguito proposto e per tutto il personale: numero di addetti impiegati, qualifica, livello, mansioni, giorni di servizio, intervallo orario di lavoro e orario settimanali di servizio; la stessa tabella è completata dal totale generale delle ore settimanali.

| qualifica | livello | mansione | giorni di servizio | intervallo di lavoro | | orario settimanale |
|-------------------------|---------|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Referente coordinatrice | E2 | responsabile pedagogico ed organizzativo | da lun a ven | 08:30 | 12:00 | 17:30:00 |
| Educatrice 1 | D1 | svolge le attività educative e di cura rivolte agli utenti | da lun a ven | 07:30 | 14:30 | 35:00:00 |
| Educatrice 2 | ... | svolge le attività educative e di cura rivolte agli utenti | da lun a ven | 11:30 | 18:00 | 32:30:00 |
| Educatrice ... | ... | ... | da lun a ven | 07:30 | 14:30 | 35:00:00 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ausiliaria 1 | B1 | svolge la pulizia, la cura generale degli ambienti interni ed esterni e collabora con il personale educativo | da lun a ven | 07:30 | 13:30 | 30:00:00 |
| Ausiliaria ... | ... | ... | da lun a ven | 13:30 | 18:00 | 22:30:00 |
| | | | | | totale ore | 150:00:00 |

5. La tabella di cui al comma precedente deve essere corredata dalle modalità con le quali è garantita l'equipe di lavoro con particolare riferimento alle modalità/livelli di coinvolgimento degli operatori nel sistema organizzativo e alle azioni per il contenimento del turn over.
6. Il Concessionario provvede a fornire al Committente almeno due volte per ogni anno (entro i mesi di maggio e dicembre) valutazione scritta complessiva della gestione di tutto il personale riportando i seguenti aspetti: organico comprensivo di orario giornaliero e settimanale, stato della formazione, valutazione della competenza dei singoli collaboratori.
7. Il Concessionario, all'avvio del servizio, provvede a comunicare al Committente l'elenco



nominativo del personale in forza (con titolo di studio e mansione svolta).

8. Il Committente ha facoltà di chiedere, all'ente statale di vigilanza sul lavoro, ispezioni e controlli sul personale adibito alla concessione.
9. Nell'*Allegato S3 - Prospetto del personale del gestore uscente* è indicato il personale nei cui confronti il Concessionario è tenuto ad applicare la clausola di salvaguardia dell'occupazione prevista dai contratti collettivi di lavoro.

Punto 2 - Variazione e reintegri del personale

1. Il Concessionario favorisce la stabilità del personale, finalizzata ad assicurare la continuità a beneficio degli utenti, secondo politiche di riduzione del *turn-over* indicate nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*.
2. In caso di assenze del personale, le condizioni di esecuzione del servizio devono rimanere inalterate.
3. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* vengono dettagliate le modalità di sostituzione del personale.

Punto 3 - Formazione, addestramento e aggiornamento

1. Il Concessionario deve garantire che tutto il personale, coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio, sia opportunamente formato.
2. Pianificazione generale della formazione per il primo anno deve essere resa disponibile già nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* unitamente alla qualifica minima necessaria dei docenti.
3. Tale pianificazione deve, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di settore, essere redatta secondo lo schema sotto riportato.

| ESEMPIO | Coordinatore | Personale educativo | Personale ausiliario |
|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| argomento 1 | | | |
| argomento 2 | | | |
| totale ore per funzione | | | |

4. Sono oggetto di valutazione completezza e articolazione degli argomenti previsti e la calendarizzazione degli interventi formativi proposti.
5. Per la formazione relativa al secondo anno ed i successivi, il Concessionario deve prevedere un sistema di valutazione delle necessità formative con il quale strutturare la formazione in itinere. Dettaglio della procedura seguita dal Concessionario deve essere riportato nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*, la cui completezza sarà oggetto di valutazione.
6. Entro il primo mese di servizio di ogni anno compreso il primo, il Concessionario fornisce al Committente il piano formativo annuale definitivo, redatto come da schema precedente e comprensivo di nominativo del formatore/ente erogatore.
7. Tale pianificazione è integralmente impegnativa per il Concessionario.

Punto 4 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Concessionario dovrà rendere disponibile al Committente il proprio Documento di Valutazione dei Rischi⁸, per opportune valutazioni, già entro il primo mese di attività.

⁸ Si rammenta che, in caso di subappalti o di subcontratti, il Concessionario è tenuto, a proprie cura e spese, agli obblighi

Articolo 2 - Progetto pedagogico-educativo

1. Il concorrente descrive in dettaglio nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* le linee di indirizzo sulla base delle quali verrà elaborato annualmente il Progetto pedagogico-educativo.
2. Tali linee devono comprendere:
 - a. metodologie educative di riferimento;
 - b. obiettivi del servizio;
 - c. pianificazione della giornata-tipo (accoglienza e distacco, igiene, sonno, pasto, attività ludiche e laboratoriali, ricongiungimento);
 - d. pianificazione settimanale delle attività;
 - e. temi conduttori dell'attività;
 - f. criteri gestionali di approccio al periodo di inserimento/ambientamento dei nuovi utenti;
 - g. indicazioni degli interventi studiati al fine della migliore integrazione di bimbi con bisogni educativi speciali e/o portatori di disabilità;
 - h. modalità di coinvolgimento e di gestione dei rapporti e della comunicazione con i genitori;
 - i. modalità di documentazione e verifica con descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione della qualità.
3. Il Progetto pedagogico-educativo viene quindi elaborato e presentato al Committente entro il 30 settembre di ogni anno allegato alla relazione annuale di cui alla *Parte III - Articolo 8 - Relazione annuale*.
4. Lo stesso progetto potrà avere contenuti di durata e validità pluriennali⁹.
5. Ogni situazione di minore con disabilità certificata viene valutata dall'assistente sociale del Committente al fine di organizzare eventuale servizio di assistenza all'autonomia.
6. A tal riguardo, nel Progetto pedagogico-educativo annuale dovranno essere definite:
 - a. l'integrazione della figura dell'assistente all'autonomia con l'*equipe* educativa,
 - b. le specifiche relative all'integrazione del minore con disabilità all'interno delle attività previste nel Progetto pedagogico-educativo.
7. Il Committente si riserva di effettuare verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio.

Articolo 3 - Ristorazione

1. I pasti e le merende sono forniti e trasportati all'asilo nido dal gestore del servizio di ristorazione comunale (ristoratore) secondo le condizioni stabilite dal contratto d'appalto¹⁰.
2. Il Concessionario raccoglie le prenotazioni quotidiane di pasti e merende da comunicare, entro le ore 9,30, con l'ausilio di supporti informatici forniti dal Committente.
3. Il costo della fornitura e del trasporto dei pasti e delle merende è a carico del Committente il quale ne riscuote il prezzo direttamente dagli utenti.
4. Il Committente e il Concessionario hanno facoltà di rinegoziare le modalità di fornitura trasporto e pagamento di pasti e merende.
5. Il personale del Concessionario interessato alla somministrazione è formato dal punto di vista igienico-sanitario in ottemperanza al dettato del Reg. CE 852/2004, prevedendo opportuna formazione anche in merito alla gestione del rischio chimico allergeni¹¹ (competenza per la

previsti dall'art. 26 Dlgs n. 81/2008

⁹ Ma ciò nonostante deve essere presentato ogni anno

¹⁰ È in corso la procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio di ristorazione collettiva comunale

¹¹ Tali argomenti devono opportunamente essere previsti nel piano della formazione di cui alla *Parte III - Articolo 1 - Punto 3 -*

gestione delle diete speciali in distribuzione del pasto).

6. Il Concessionario segnala le attività alle competenti autorità tramite la prevista SCIA.
7. Le necessità espresse dagli utenti in merito alle diete speciali (sia terapeutiche, sia etico-religiose) sono opportunamente gestite dal Concessionario in collaborazione con il Committente e il ristoratore.

Articolo 4 - Carta dei servizi

1. Il *Progetto Organizzativo-Gestionale* contiene il modello di Carta dei Servizi.
2. La Carta dei servizi definitiva deve essere presentata al Committente, prima dell'avvio del servizio, per una verifica della forma e dei contenuti, per la pubblicazione sul sito istituzionale e per la consegna agli utenti.
3. La Carta dei Servizi deve opportunamente dettagliare almeno i seguenti aspetti:
 - a. i servizi offerti con particolare riferimento ai servizi complementari indicati nella *Parte III - Articolo 5 - Servizi complementari*,
 - b. gli orari di apertura/calendario annuale,
 - c. le modalità di gestione di eventuali liste di attesa,
 - d. le modalità di accesso,
 - e. le modalità di comunicazione con le famiglie,
 - f. le prestazioni erogate,
 - g. le tariffe applicate.
4. La Carta dei servizi deve essere prevista in formato cartaceo a colori in forma di pieghevole o brochure ed in formato digitale per le pubblicazioni sul sito istituzionale del Committente e per la distribuzione alle famiglie degli utenti (a carico del Concessionario).
5. È cura del Concessionario mantenere tempestivamente aggiornata la Carta dei servizi.

Articolo 5 - Servizi complementari

1. Il Concessionario, in accordo con il Committente, ha facoltà di utilizzare i locali per attività complementari al servizio oggetto di concessione, in orari e con modalità tali da non interferire sullo svolgimento delle normali attività di asilo nido.
2. La realizzazione di servizi complementari deve rispettare i seguenti requisiti:
 - a. devono essere destinati esclusivamente ai minori e prevedere attività educative o ricreative, in linea con l'attività principale di gestione dell'asilo nido;
 - b. possono ricomprendere l'organizzazione di attività ricreative, quali feste o compleanni, entro l'orario limite delle ore 19.00, anche nei fine settimana;
 - c. non possono prevedere un costo per gli utenti superiore ai costi puri di gestione;
 - d. è espressamente vietato l'affitto dei locali ai privati per qualsiasi altro scopo e, in particolare, per l'organizzazione di feste di natura diversa da quelle sopra indicate;
 - e. è vietato consegnare le chiavi di accesso alla struttura a persone estranee alla gestione;
 - f. ogni attività o iniziativa deve essere svolta esclusivamente in presenza di personale incaricato dal Concessionario.
3. Ogni proposta deve essere completata dalla realizzazione di una Carta dei Servizi deve essere approvata dal Committente.
4. Nel *Progetto Organizzativo-Gestionale* deve essere riportata un'articolata proposta di utilizzo complementare dei locali.



Articolo 6 - Detergenza e sanificazione

1. In ogni locale e pertinenza, oltre che negli spazi esterni, è prevista la completa gestione di pulizie e sanificazioni a carico del Concessionario.
2. Sono responsabilità del Concessionario le attività di pulizia e sanificazione dei locali utilizzati per le attività di ristorazione.
3. Il Concessionario effettua attività di detergenza e sanificazione attraverso:
 - a. predisposizione ed esposizione di specifici programmi di pulizia;
 - b. la formazione del personale coinvolto nelle attività di detergenza e sanificazione.
4. I programmi di pulizia comprendono e dettagliano:
 - a. locali di servizio ed accessori, arredi;
 - b. modalità d'uso dei detergenti e dei disinfettanti approvvigionati;
 - c. responsabilità.

Articolo 7 - Le manutenzioni

1. Sono oggetto di manutenzioni i locali di servizio ed accessori, gli impianti e gli arredi.
2. Tutte le manutenzioni ordinarie sono a carico del Concessionario nei limiti di un fondo pluriennale¹² di 8.000,00 EUR al netto dell'IVA; entro il primo mese successivo al termine della concessione, l'eventuale valore residuo del fondo pluriennale è versato al Committente.
3. Per ogni intervento dovranno essere dettagliati aspetti tecnici ed importi che dovranno essere autorizzati dal Committente previa valutazione di congruità rispetto a valori di mercato, salvo diverso accordo fra le parti in casi di urgenza; dovrà essere oggettivata l'effettiva spesa.
4. A fronte di rotture o guasti verificatisi per sua incuria o responsabilità, il Concessionario provvede alla manutenzione o sostituzione, senza indugio e a proprie spese¹³.
5. Ogni manutenzione straordinaria è a carico del Committente.
6. Esclusa dal fondo annuale di cui al comma precedente è la manutenzione ordinaria del verde (sfalci regolari dell'erba¹⁴) a carico del Concessionario.

Articolo 8 - Relazione annuale

1. Entro il 30 settembre il Concessionario deve presentare al Committente una relazione annuale sulla gestione del servizio.
2. Questa deve comprendere almeno:
 - a. rendiconto dell'anno precedente con indicazione:
 - a.1. numero utenti iscritti, numero frequentanti con relativi orari di frequenza,
 - a.2. personale impiegato con orario e relative qualifiche,
 - a.3. attività di formazione svolta da personale educativo e coordinatore con indicazione degli argomenti, del numero di ore e della qualifica dei formatori,
 - a.4. incontri con i genitori,
 - a.5. attuazione del Progetto pedagogico-educativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo con l'indicazione degli obiettivi raggiunti e delle criticità riscontrate,
 - a.6. attuazione del *Progetto Organizzativo-Gestionale* presentato in sede di gara, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a smaltimento lista d'attesa, gestione dei

¹² "Fondo manutenzioni ordinarie" costituito dal Concessionario

¹³ Spese che non possono essere imputate al "Fondo manutenzioni ordinarie"

¹⁴ Non meno di 4 nella stagione primaverile-estiva



servizi generali, utilizzo complementare dei locali, migliorie proposte,

- a.7. dettaglio delle manutenzioni realizzate;
- b. programmazione ed organizzazione dell'anno educativo in corso con indicazione di utenti, orari, personale, formazione programmata, calendario incontri e/o attività con genitori, attuazione migliorie, piano delle manutenzioni;
- c. il Progetto pedagogico-educativo per l'anno educativo di riferimento.

Parte IV - Beni mobili ed immobili

1. Prima della sottoscrizione del contratto (o, se anteriore, prima dell'avvio del servizio) il Committente e il Concessionario redigono l'inventario iniziale¹⁵ della consistenza e dello stato di manutenzione di attrezzature, arredi, impianti e pertinenze.
2. Il Concessionario dispone dei beni mobili ed immobili raccolti nell'inventario iniziale.
3. Alla scadenza della concessione il Concessionario riconsegna gli stessi beni con ulteriore inventario finale redatto sempre in accordo fra le parti.
4. A tal fine, entro il 30 giugno dell'ultimo anno educativo, il Concessionario invia al Committente la bozza di inventario finale che deve contenere anche le informazioni sullo stato manutentivo dei beni.
5. I beni così inventariati devono essere uguali in numero, specie e qualità a quelli contenuti nell'inventario iniziale, desunti i beni eventualmente alienati¹⁶. Tali beni devono essere consegnati al Committente in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.
6. Il Concessionario risponde direttamente per difettosità generatesi, nei beni mobili ed immobili, per incuria nell'uso imputabile al servizio oggetto della presente concessione.
7. Il Concessionario non può effettuare alcuna modifica ad impianti o strutture senza preventiva autorizzazione del Committente. Ogni acquisto, modifica, variazione della consistenza di beni mobili ed immobili potrà essere effettuata soltanto previo parere del Committente.
8. Il Concessionario deve comunque farsi carico dell'eventuale integrazione di tutte le dotazioni necessarie al servizio e rese disponibili dal Committente; alla conclusione della concessione ogni integrazione degli arredi resta di proprietà del Committente.

Parte V - Migliorie

1. Il Concessionario può offrire migliorie rispetto ai requisiti indicati nel presente Capitolato, distinguendole nelle tre categorie seguenti per le quali sono proposte alcune esemplificazioni non vincolanti:
 - a. migliorie al servizio ordinario
 - a.1. proposte di diversa apertura durante l'anno/settimana/giorno specificando se realizzate a titolo oneroso o gratuito per i destinatari;
 - a.2. servizio "SOS vacanze estive" (con fascia oraria/tariffa unica anche maggiorata rispetto a quella ordinaria);
 - b. migliorie riferite al territorio/cittadinanza
 - b.1. attività formative rivolti alla comunità interessata (argomenti di esempio: preparazione al parto, allattamento al seno, primo soccorso pediatrico, gestione dello stress, lingue straniere, yoga) specificando se realizzate a titolo oneroso o gratuito per i destinatari;

¹⁵ L'inventario definitivo approvato e sottoscritto da Committente e Concessionario è allegato al contratto

¹⁶ Ogni alienazione di beni deve essere formalmente concordata con il Committente





b.2. attività di promozione del servizio rivolte alla comunità;

c. migliorie relative alle attrezzature/forniture

c.1. ulteriori giochi da esterno nuovi;

c.2. arredi particolarmente innovativi;

c.3. fornitura e posa di sistemi di oscuramento per l'area "nanna";

c.4. altri interventi migliorativi a livello strutturale, di locali e/o di attrezzature.

2. Le migliorie proposte saranno prioritariamente orientate alla sostenibilità economica del servizio. Pertanto saranno considerate e valutate con particolare attenzione le proposte che garantiscano al Concessionario una migliore *performance* economica.
3. Ogni miglioria proposta deve risultare opportunamente corredata nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*, da documentazione tecnica, pianificazione di interventi o quant'altro necessario ad una corretta valutazione della proposta.
4. Quanto proposto dal Concessionario in sede di offerta deve essere fornito e/o organizzato tassativamente entro la scadenza indicata nel *Progetto Organizzativo-Gestionale*.
5. Le migliorie proposte sono a totale cura e onere del Concessionario.
6. Prima della sottoscrizione del contratto, il Committente ha facoltà di non accettare le proposte di migliorie diverse da quelle sopra esemplificate: indipendentemente dalla valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice, le parti¹⁷ concordano una compensazione a favore del Committente, in natura oppure in denaro.

Parte VI - Elementi economici

Articolo 1 - Corrispettivo del servizio in concessione

1. Il corrispettivo (rette di frequenza) del servizio in concessione è definito dal Concessionario¹⁸.
2. Considerati al lordo di eventuali contributi *ad personam* o di compartecipazioni al costo da parte di enti pubblici o di imprese, le rette per gli utenti residenti a Cellatica nonché per gli utenti del servizio di "*asilo nido aziendale*" non possono essere superiori alle corrispondenti rette per i non residenti.
3. Il Concessionario riscuote il corrispettivo direttamente dagli utenti, di regola con cadenza mensile.

Articolo 2 - Rette per i residenti a Cellatica e per il servizio di "asilo nido aziendale"

1. Previa comunicazione al Committente, la retta mensile di frequenza (al netto dell'IVA) è definita dal Concessionario entro i seguenti limiti:
 - a. *tempo parziale mattina*: 400,00 EUR,
 - b. *tempo pieno*: 540,00 EUR.
2. Per quanto concerne il servizio "tempo prolungato", il Concessionario ha facoltà di definire autonomamente il valore della retta mensile.
3. Qualora, per poter aderire alle prossime misure denominate "*Nidi gratis*" di Regione Lombardia, fosse necessario per il Concessionario ridurre le rette di frequenza comunicate al Committente,

¹⁷ Attenendosi a canoni di correttezza (art. 1175 Cod. civ.) e di buona fede (art. 1375 Cod. civ.)

¹⁸ Relativamente agli utenti non residenti a Cellatica, il Concessionario è libero di accordarsi con i rispettivi Comuni di residenza per la determinazione della retta loro riservata

il contributo annuo, disciplinato nell'articolo successivo, è incrementato¹⁹ di un importo pari al corrispondente minore ricavo subito²⁰ dal Concessionario.

4. L'importo a carico degli utenti che godono di "agevolazioni ISEE" è definito sulla base delle fasce determinate dal Committente il quale, con cadenza mensile, versa al Concessionario la differenza fra l'importo effettivamente riscosso e la retta di frequenza.
5. In relazione ad eventuali insolvenze²¹, Concessionario e Committente procedono come segue:
 - a. con cadenza mensile il Concessionario informa il Committente sulle situazioni di insolvenza e sulle azioni di sollecito intraprese;
 - b. su ordine del Committente, il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio anche a favore dei morosi;
 - c. trascorsi tre mesi dall'ordine del Committente, il credito verso l'utenza ancora inadempiente è ceduto (a valore nominale) *pro soluto* al Committente;
 - d. il Committente informa i debitori ceduti.
6. Il Concessionario ha facoltà, previa comunicazione al Committente, di adeguare le rette di frequenza all'indice ISTAT dei prezzi al consumo NIC (Nazionale Intera Collettività) per scuola dell'infanzia ed istruzione primaria (codice 101²²).
7. Ai sensi dell'art. 60 CCP, comma 2, la revisione è consentita soltanto se l'indice sia variato di oltre il 5 per cento (la prima volta, rispetto all'inizio della concessione o, in seguito, rispetto all'ultima revisione) ed è applicata nel limite dell'80 per cento di quanto ecceda il 5 per cento²³.

Articolo 3 - Contributo del Committente e cessione del credito

1. Limitatamente al primo anno di concessione, al Concessionario è assegnato il contributo di 15.000,00 EUR al netto dell'IVA.
2. Il contributo è versato dal Committente entro febbraio 2025.
3. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120 CCP, comma 12 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del CCP; al riguardo il Committente non accetta preventivamente (cioè fin dal momento della sottoscrizione del contratto) la cessione del credito che, eventualmente, via via maturerà.



Parte VII - Regolarità dell'esecuzione

Articolo 1 - Verifiche di conformità

1. Il Committente ha facoltà di effettuare verifiche di conformità al Capitolato e al *Progetto organizzativo-gestionale*, con le modalità che riterrà più opportune, anche effettuando sopralluoghi durante il normale orario di servizio, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dal Concessionario.
2. Per ogni controllo effettuato dalle autorità preposte, il Concessionario è tenuto a fornire al Committente, entro il giorno successivo al controllo, la copia del verbale ricevuto.

¹⁹ Principio di invarianza dell'equilibrio economico-finanziario della concessione rispetto ad eventuali variazioni in *peius* della misura regionale "Nidi gratis"

²⁰ Le parti possono concordare l'erogazione di tale incremento anche mediante uno o più acconti infrannuali

²¹ Per insolvenza si intende il mancato pagamento di almeno due rette mensili di frequenza, anche non consecutive

²² <https://www.istat.it/it/archivio/286358> - Contratti pubblici di servizi e forniture - Indice NIC - NIC medie annue dal 2016 (base 2015) - Classificazione Ecoicop (3 cifre) - Poi scorrere (lato sinistro) fino al codice [10] quindi [101]

²³ Le parti hanno facoltà di adeguare la modalità di calcolo della revisione ad eventuali modifiche normative che, per espressa volontà del legislatore, non fossero già auto-applicative sui contratti in corso

Articolo 2 - Penali

1. Il Committente si riserva di applicare al Concessionario penali in seguito al rilevamento di:
 - a. inadempienze alle prescrizioni del contratto;
 - b. reclami documentati generati da utenti o generati da verifiche di conformità effettuate dal Committente e/o dall'autorità competente.
2. In particolare, per i requisiti del presente capitolato, il Committente si riserva di applicare le seguenti penali:

| Aspetto, requisito | Penale (€) |
|--|------------|
| a. Generale | |
| 1. Mancato rispetto del calendario | 150 |
| 2. Per ogni 5 gg di ritardo nella fornitura dei documenti previsti nel Capitolato | 150 |
| 3. Mancato rispetto dei criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di iscrizione (per ogni utente) | 250 |
| 4. Mancato rispetto di quanto previsto nella Carta dei servizi | 250 |
| 5. Mancato aggiornamento della Carta dei servizi | 150 |
| 6. Mancato rispetto di quanto previsto nel Progetto pedagogico-educativo | 500 |
| 7. Per ogni caso di carente gestione igienica degli utenti | 300 |
| b. Personale | |
| 1. Figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica | 500 |
| 2. Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale (per ogni dipendente) | 250 |
| 3. Ogni caso di personale di cui venga rilevato comportamento indecoroso o comunque inappropriato | 250 |
| 4. Omessa segnalazione dell'eventuale ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti (per ogni mese o frazione di ritardo e per ogni lavoratore) | 100 |
| 5. Omessa salvaguardia dell'occupazione prevista dalla clausola sociale sulla base dell'Allegato S3 (ogni lavoratore) | 500 |
| c. Beni oggetto di fornitura | |
| 1. Indumenti di lavoro non conformi | 100 |
| 2. Per mancato reintegro, dopo 3 solleciti, delle dotazioni necessarie al servizio | 250 |
| 3. Utilizzo di prodotti per l'igiene degli utenti di qualità comprovatamente inidonea | 250 |
| 4. Ogni caso di non conformità nella gestione delle manutenzioni previste | 200 |
| 5. Ogni caso di gestione non conforme dei beni mobili ed immobili | 200 |
| d. Pulizia, sanificazione e gestione dei rifiuti | |
| 1. Ogni caso di mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti | 100 |
| 2. Ogni caso di mancata conformità alla pianificazione delle pulizie e sanificazioni | 250 |
| e. Migliorie | |
| 1. Mancato rispetto, per ogni miglioria proposta, dei termini temporali previsti per la consegna di quanto dichiarato in <i>Progetto Organizzativo-Gestionale</i> , nonché per la relativa tipologia | 300 |

Appalto dei servizi di ristorazione collettiva



Comune di Cellatica

| f. Generiche | |
|---|-----|
| 1. Ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati del Committente ad eseguire controlli di conformità | 500 |
| 2. Per ogni altro requisito non rispettato del presente Capitolato e del <i>Progetto Organizzativo-Gestionale</i> | 200 |

Articolo 3 - Procedura per l'applicazione delle penali

1. L'avvio del procedimento da parte del Committente per l'applicazione di una o più penali è comunicata al Concessionario tramite posta elettronica certificata.
2. Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie osservazioni o essere ascoltato in contraddittorio dal Committente il quale, entro i seguenti 15 giorni, controdice e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.
3. L'applicazione della penale avviene, innanzitutto, mediante ritenuta diretta sui versamenti eventualmente dovuti al Concessionario
4. Nel caso in cui l'evento che ha causato l'applicazione della penale abbia a ripetersi nell'arco dello stesso anno educativo, il Committente si riserva di raddoppiare la penale precedentemente assegnata.
5. Oltre all'escussione della garanzia e ai rimedi giurisdizionali, in relazione ai danni sofferti nonché all'eventuale arricchimento ingiustificato del Concessionario, il Committente ha diritto di ritenuta sui versamenti eventualmente dovuti al Concessionario.

Parte VIII - Disposizioni amministrative

Articolo 1 - Dati del Concessionario

1. Il Concessionario, prima di sottoscrivere il contratto, deve comunicare il domicilio fiscale e il recapito operativo, nonché i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 2 - Garanzia definitiva

1. In sostituzione o ad integrazione della garanzia provvisoria, il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia (soggetta a svincolo proporzionale di anno in anno) di 38.100,00 EUR ossia pari al 5% dell'importo complessivo stimato della concessione²⁴ con le modalità e per le finalità previste dall'art. 117 CCP.
2. La garanzia è ridotta nelle misure previste dai casi indicati dall'art. 106 CCP, comma 8 e dal bando.
3. Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa devono contenere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente;
 - c. il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché la richiesta del Committente sia presentata entro i sei mesi successivi²⁵.
4. La garanzia è inerente all'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,

²⁴ Importo contrattuale

²⁵ Equivalente alla formula prevista dall'art. 106 CCP, comma 4: " la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile"



all'eventuale risarcimento di danni, nonché al rimborso delle somme che il Committente dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

5. Resta salvo per il Committente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
6. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d'ufficio a cura del Committente trattenendo il corrispondente importo dai versamenti eventualmente dovuti al Concessionario; la garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 3 - Assicurazioni ed esonero di responsabilità per il Committente

1. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale in qualsiasi forma impiegato nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.
2. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione del contratto, derivassero al Committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.
3. Pena la revoca della aggiudicazione, il Concessionario deve presentare – entro la sottoscrizione del contratto – e mantenere operativa per tutta la durata della concessione, una assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), compresi il Committente e, in generale, gli utenti.
4. L'assicurazione deve comprendere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare o avvelenamenti subiti dagli utenti nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia del Concessionario a qualsiasi titolo o destinazione, nonché i danni (anche conseguenti a incendio e furto) ai locali nei quali il servizio è eseguito.
5. L'assicurazione ha massimale unico per sinistro di almeno 10.000.000,00 EUR.
6. L'assicurazione ha la funzione di costituire una ulteriore garanzia patrimoniale: di conseguenza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità.

Articolo 4 - Disciplina del subappalto e divieto di cessione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 119 CCP, comma 2, è vietato il subappalto delle attività pedagogico-educative, in quanto attività che costituiscono l'essenza del servizio in concessione nonché per garantire, in un contratto ad intensità di manodopera molto alta²⁶, una migliore tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Ai sensi dell'art. 119 CCP, comma 17, è vietato al subappaltatore di subappaltare a sua volta²⁷.
3. Ai sensi dell'art. 119 CCP, commi 4, 5 e 16, l'affidamento in subappalto o in cottimo delle attività indicate in sede di offerta è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a. il Concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Committente, con

²⁶ Il costo del personale è stimato nell'ordine dell'88% dell'importo della concessione

²⁷ Il "subappalto a cascata" viene vietato sia per non allungare in modo irragionevole la filiera degli operatori esecutori sia perché il Concessionario ha la potestà di sostituire il subappaltatore che non si rivelasse in grado (o non ritenesse) di eseguire in proprio la rispettiva parte di contratto



la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con il subappaltatore o cottimista;

b. il Concessionario insieme al deposito del contratto di subappalto, trasmette al Committente la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore o cottimista, dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 CCP;

c. insussistenza nei confronti del subappaltatore o cottimista dei divieti previsti dall'art. 67 Dlgs 6 settembre 2011, n. 159.

4. In caso di raggruppamento o di consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati ai soggetti riuniti o consorziati.
5. Ai sensi dell'art. 119 CCP, comma 2, il Concessionario comunica al Committente tutti i sub-contratti specificando il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del contratto nonché i termini di pagamento²⁸ che non possono essere superiori a trenta giorni.
6. È vietato cedere, anche parzialmente, il contratto di concessione.
7. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.
8. Le cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni societarie hanno efficacia nei confronti del Committente alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'art. 175 CCP, comma 1, lett. d), punto 2).

Articolo 5 - Salvaguardia dell'equilibrio contrattuale in caso di contenzioso sulla procedura di gara (salvaguardia richiesta dal Concessionario)

1. È consentita la posticipazione della scadenza della concessione oltre il 31 agosto 2028 ("scadenza originaria") al fine di ripristinare la durata complessiva dell'affidamento qualora, per effetto di un eventuale contenzioso relativo alla procedura di gara, il Concessionario - quale legittimo aggiudicatario - non avesse potuto eseguire il contratto fin dal 1° settembre 2024.
2. Il Committente e il Concessionario concordano la posticipazione della scadenza attraverso un comportamento improntato a correttezza (art. 1175 Cod. civ.) e buona fede (art. 1375 Cod. civ.), tenuto conto dei seguenti principi:
 - a. non è consentita la posticipazione della scadenza se il Concessionario, quale legittimo aggiudicatario, ha titolo ad iniziare l'esecuzione del contratto entro il 1° novembre 2024;
 - b. la posticipazione della scadenza può essere concordata soltanto in sede di (prima) sottoscrizione²⁹ del contratto di concessione;
 - c. per non creare disfunzioni al servizio, la posticipazione della scadenza può comportare una durata del contratto superiore, al massimo, di dieci mesi alla durata originaria.

Articolo 6 - Clausola di rinegoziazione e revisione

1. Ai sensi dell'art. 189 CCP, comma 1 lett. a) le parti possono modificare questo contratto alle seguenti contestuali condizioni:
 - a. in caso³⁰ di:

²⁸ Il Concessionario è tenuto ad esibire di volta in volta il DURC del sub-contraente, a richiesta del Committente

²⁹ Alla luce della posticipazione della scadenza, in questa sede le parti ridefiniscono opportunamente anche le date dei vari adempimenti

³⁰ È sufficiente che ricorra uno solo dei casi elencati in questo punto a.



- a.1. necessità,
 - a.2. adeguamento ad obblighi³¹ imposti da pubbliche autorità,
 - a.3. nuove esigenze,
 - a.4. rivalutazione delle opportunità o dell'interesse pubblico;
 - b. secondo il criterio di attinenza oppure secondo il criterio di complementarietà rispetto alle prestazioni già affidate;
 - c. sulla base di un'istruttoria che illustri l'effetto sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.
2. Il Committente verifica che la rinegoziazione tenga conto:
- a. di eventuali economie di scala³²;
 - b. mantenimento dell'equilibrio³³ sancito dall'offerta aggiudicataria.
3. Nei casi previsti dall'art. 192 CCP, comma 1, le parti possono concordare la revisione del contratto.
4. Le parti ispirano la rinegoziazione o la revisione a canoni di correttezza (art. 1175 Cod. civ.) e di buona fede (art. 1375 Cod. civ.).

Articolo 7 - Risoluzione del contratto

1. In aggiunta a quanto genericamente previsto dal Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 Cod. civ.) le seguenti ipotesi a carico del Concessionario:
- a. apertura di procedura concorsuale (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
 - b. cessazione dell'attività;
 - c. violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
 - d. applicazione di penali per un ammontare complessivo di 3.000,00 EUR in dodici mesi.
2. Oltre al diritto di agire per il risarcimento dei danni, il Committente escute la garanzia.

Articolo 8 - Controversie - tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione a questo contratto – comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di commercio di Brescia.
2. Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione, se le questioni di diritto soggettivo non sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è competente il Tribunale di Brescia.

--- FINE DEL DOCUMENTO ---



³¹ Ad esempio, misure di prevenzione dai contagi in caso di emergenze epidemiologiche

³² Ad esempio, costi comuni già contabilizzati nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara (offerta aggiudicataria)

³³ Ad esempio, il prezzo di prestazioni aggiuntive non può consentire di accrescere il margine che il Concessionario percepisce sulle attività già affidate; la comparazione del margine avviene:

- alla luce delle giustificazioni eventualmente già presentate dal Concessionario (nel caso fosse stata verificata la congruità dell'offerta),
- in subordine, dall'esame dei dati con cui, durante la rinegoziazione, il Concessionario illustra (a posteriori) l'equilibrio dell'offerta aggiudicataria